



Federazione Italiana Billardo Sportivo

Giudice Unico Sportivo Regionale

TOSCANA

A.R.

Il Giudice Unico Sportivo Regionale per la Toscana ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare promosso d'ufficio contro

GIUSEPPE CALVETTI

██████████ appartenente al CSB DLF Empoli (FI), Piazza Don Minzoni 15, 50053 Empoli,

in relazione ai fatti avvenuti il 23 aprile 2013 in Firenze, presso il CSB Palabiliardo, in Via Luciano Manara 8, in occasione del Torneo Regionale Stecca (Italiana a 130 punti) per 1a, 2a e 3a cat. / VI prova del CRAB (circuito regionale atleti di base):


per violazione del principio generale sancito dall'art. 1, 2° comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S. secondo il quale "*Gli affiliati ed i tesserati devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva*" in relazione ai comportamenti tenuti nella occasione sopra precisata.

premesse

- che sulla scorta della relazione del 24/4/2013 del Sig. Venturini, Direttore di Gara regolarmente incaricato dal Comitato FIBIS FI-PO-PT-AR-SI per il Torneo Regionale di Stecca (Italiana a 130 punti) per 1a, 2a e 3a cat. / VI prova del CRAB (circuito regionale atleti di base), risulta:

- che, già nella partita con il Sig. Giovanni Russotto del CBS Galciana (PO), il Sig. Calvetti si lamentava della condotta di gioco disturbando l'avversario, il quale, pur in leggero vantaggio, abbandonava la gara, determinando, in tal modo, la vittoria del Sig. Calvetti;

- che, nella successiva finale di batteria con il Sig. Massimo Nuti del CBS Galciana (PO), al momento in cui il punteggio era 40 per il Sig. Nuti e 30 per il Sig. Calvetti, dopo un commento del



Federazione Italiana Billardo Sportivo

Giudice Unico Sportivo Regionale

T O S C A N A

A. R.

- 2 -

Nuti ad un tiro del Calvetti, quest'ultimo iniziava ad avere un comportamento recriminatorio e sarcastico nei confronti, soprattutto, del direttore di gara, pronunciando le seguenti frasi: *"Ma sei te il direttore? Bravo, bel direttore! E' 50 anni che gioco al biliardo, non vorrai mica te insegnarmi a giocare?"*, con ciò interrompendo il regolare corso della partita;

- che, ripresa la partita ed al momento in cui il punteggio era di 70 e 70, avendo il Sig. Nuti chiesto all'arbitro Sig. Filippo Putato l'autorizzazione ad andare in bagno, il Sig. Calvetti riprendeva ad assumere un atteggiamento provocatorio, atteggiamento che riprendeva allorquando, con il punteggio di 113 per Nuti e 98 per Calvetti, quest'ultimo svitava rumorosamente la stecca disturbando il gioco dell'avversario;

- che, ancorché nel corso delle predette partite il Calvetti sia stato più volte richiamato dall'arbitro e dal direttore di gara, la partita con il Sig. Nuti – conformemente al principio generale sancito dall'art. 4 del Regolamento di Giustizia della F.I.Bi.S., secondo il quale *"Tutti gli Organi federali debbono concorrere nell'ambito delle rispettive competenze al regolare svolgimento dell'attività agonistica ed esercitare i relativi controlli, con la preminente finalità del mantenimento del risultato conseguito sul biliardo"* - ha continuato a svolgersi fino alla conclusione, con la vittoria del predetto Sig. Calvetti;

acquisita

la segnalazione dei fatti – con, in allegato, il referto del DG. Venturini e le comunicazioni, con le rispettive versioni, tanto del Sig. Nuti che del medesimo Sig. Calvetti – inviata dal Presidente del Comitato FIBIS FI PO PT AR SI;

rilevato

che, fermo il principio del risultato conseguito sul biliardo previsto dall'art. 4 del Regolamento di Giustizia della F.I.Bi.S sopra richiamato, sussistono le condizioni per una sanzione che non incida sulla possibilità per l'incolpato di proseguire nei tornei stagionali



Federazione Italiana Billardo Sportivo

Giudice Unico Sportivo Regionale

T O S C A N A

- 3 -

per questi motivi

il Giudice Unico Sportivo Regionale per la Toscana

commina

al tesserato Sig. Giuseppe Calveti, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di Giustizia della F.I.Bi.S.,
la sanzione della

DEPLORAZIONE

per la condotta, come riferita nella narrativa che precede, assunta in occasione del Torneo Regionale Stecca (Italiana a 130 punti) per 1a, 2a e 3a cat. / VI prova del CRAB, tenutosi il 23 aprile 2013 in Firenze, presso il CSB Palabiliardo, in Via Luciano Manara 8.

Firenze, 3 maggio 2013

Il Giudice Unico Sportivo Regionale per la Toscana

Avv. Antonio Riga